



**Penale Sent. Sez. 5 Num. 34999 Anno 2020**

**Presidente: MICHELI PAOLO**

**Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA**

**Data Udiienza: 29/10/2020**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

VERCESI GIAN PAOLO nato a MILANO il 23/08/1967

avverso la sentenza del 12/02/2019 della CORTE di APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio per la rideterminazione della pena;

udito il difensore delle parti civili, avv. Attilio Giulio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto; ha depositato conclusioni scritte e nota spese;

udito il difensore dell'imputato, avv. Emanuele Marco Coda, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Gian Paolo Vercesi in ordine al reato di violenza privata continuata nei confronti degli autisti dipendenti delle società da lui amministrate, Autotrasporti Vercesi s.r.l. e Euromedical Trasporti s.r.l. In particolare l'imputato è stato riconosciuto colpevole per avere costretto alcuni dipendenti, mediante minacce consistite nella prospettazione dell'interruzione del rapporto di lavoro



ovvero di condizioni lavorative più sfavorevoli, ad apporre un magnete sul cronotachigrafo digitale dei mezzi di trasporto allo scopo di eludere la corretta registrazione dei periodi di riposo; sono state riconosciute in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, con conseguente mitigazione del trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando sei motivi.

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.

2.1.1. Osserva il ricorrente che la Corte di appello, nel giustificare il trattamento sanzionatorio, ha individuato come fatto-reato più grave, da porre a base di calcolo, quello commesso ai danni di Giuseppe Cinà, rispetto al quale pone in continuazione sei episodi ai danni di altrettanti autisti, senza, tuttavia, spiegare perché erano stati individuati solo questi episodi. Di qui la doglianza circa l'omissione motivazionale che concernerebbe il trattamento sanzionatorio relativo alle altre vittime e il rilievo dell'omesso proscioglimento per le medesime. A ciò l'impugnante aggiunge che:

- i reati commessi ai danni delle persone offese Fabiloni e Dossi sono prescritti;
- la violenza privata a danno del Mapelli non è mai stata contestata;
- Pampa si è dimesso nel 2011, sicché la sua posizione riguarda un periodo estraneo a quello considerato dalla Corte distrettuale, che ha limitato l'esame alle vicende collocate negli anni 2012 e 2013.

2.1.2. Quanto al riferimento probatorio utile per la collocazione temporale degli episodi, il ricorrente segnala che sono stati acquisiti i verbali relativi alle contestazioni per la violazione dell'art. 179 Codice della Strada a carico degli autisti, tranne che per Cinà, Pampa, Mapelli e Joelle; ne deriva una incertezza circa la collocazione temporale dei relativi episodi.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge sui singoli episodi delittuosi.

2.2.1. Quello commesso ai danni di Stefano Fabiloni era prescritto prima del primo atto interruttivo, rappresentato dalla richiesta di rinvio a giudizio del 3 giugno 2015, perché il verbale di infrazione reca la data del 30 gennaio 2009 (e comunque si è prescritto prima della pronuncia della sentenza di primo grado, datata 19 dicembre 2016).

2.2.2. Il reato che vede come persona offesa Maria Liliana Dossi, che è stata sanzionata il 14 maggio 2011, si è prescritto il 14 novembre 2018, prima della sentenza impugnata;



2.2.3. Il reato ai danni di Mapelli non era oggetto di contestazione, sicché la sentenza impugnata sarebbe, *in parte qua*, nulla ex art. 522, comma 2, cod. proc. pen.; si ignora inoltre la data del presunto reato.

2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge.

La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere:

- ai fini della prescrizione, che la violenza privata fosse un reato istantaneo ad effetti permanenti per l'intero arco di svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente, fino alle dimissioni;
- per negare la riqualificazione in tentativo, che il reato di violenza privata si consumi nel momento in cui venga posta in essere la violenza oppure la minaccia, indipendentemente dall'effettivo realizzarsi della costrizione.

2.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione e violazione di legge quanto agli episodi ai danni di Pampa, Cinà e Jeanin Joelle, in relazione ai quali non era stato accertato un singolo viaggio in riferimento al quale vi era stata l'alterazione del cronotachigrafo. Per Pampa — prosegue il ricorrente — non si rinviene in atti dimostrazione del momento consumativo della minaccia e delle ritorsioni che egli ha riferito di aver subito dal datore di lavoro. Ad ogni buon conto, proprio detto lavoratore si era dimesso nel 2011 e, quindi, l'episodio a suo danno non poteva rientrare in quelli per cui vi era stata condanna. Per Cinà, l'ancoraggio alle sue dimissioni era errato per i motivi già espressi circa la natura del reato. Conclude il ricorrente affermando che, pur a voler seguire l'errato ragionamento della Corte di appello, per gli autisti Mancari, Sforza e Bosani, il rapporto di lavoro si era concluso nel 2010 e nel 2011.

2.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione e violazione di legge. La Corte distrettuale aveva errato quando, nel negare la maturazione del termine prescrizione, aveva fatto riferimento al primo gennaio 2012, quale data più antica del commesso reato, trascurando la circostanza che, nel corso del giudizio di prime cure (precisamente all'udienza del 9 giugno 2016), il *tempus commissi delicti* era stato esteso ai fatti avvenuti almeno dal 2010 al maggio del 2013. Donde la prescrizione era maturata a partire dal primo luglio 2017, in data anteriore, dunque, alla pronunzia della sentenza di appello.

In ogni caso, la Corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione per tutti i fatti avvenuti prima del 12 agosto 2011, quindi sette anni e mezzo prima della decisione di seconde cure.

In conseguenza di ciò:

- qualora si collocasse l'inizio della decorrenza della prescrizione alle date delle violazioni del Codice della Strada, sarebbero prescritti i reati



commessi nei confronti di Fabiloni, Castelli, Mancari, Sforza, Otelli Zoletti e Dossi;

- qualora dovesse riguardarsi la cessazione del rapporto di lavoro, sarebbero prescritti i reati commessi a danno di Bosani e Sforza.

2.6. Il sesto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge circa il giudizio di attendibilità delle persone offese, alcune delle quali costituite parti civili.

Costoro erano stati inizialmente sottoposti ad indagine per concorso con il datore di lavoro nel reato di cui all'art. 431 cod. pen.; la loro posizione era stata archiviata per avere agito in stato di necessità determinato dall'altrui minaccia; tuttavia — si legge nel ricorso — essi erano portatori di un proprio interesse ad addebitare al datore di lavoro l'alterazione del cronotachigrafo. Neppure si sarebbero considerati i fascicoli disciplinari dei dipendenti e il CCNL, da cui emergeva che le condotte dell'imputato, laddove determinavano condizioni di lavoro sfavorevoli, in realtà erano conformi al contratto suddetto e non costituivano manifestazioni di una minaccia implicita.

La Corte di merito avrebbe trascurato inoltre la versione fornita dall'imputato e avrebbe immotivatamente svalutato le dichiarazioni rese dai testimoni a discarico.

3. Il 14 ottobre 2020 il difensore dell'imputato ha depositato una memoria nella quale riprende gli argomenti spesi nel ricorso principale in tema di natura e caratteri del delitto di violenza privata, *tempus commissi delicti*, prescrizione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

2. I profili di rilievo nel giudizio di legittimità, sollevati dal ricorrente, sono riconducibili, nella sostanza, a due questioni tra loro connesse: caratteri e natura del delitto di violenza privata, consumazione del reato, decorrenza del termine prescrizionale. Sono invece inammissibili le altre censure in quanto afferenti alla valutazione del materiale probatorio perché estranee al novero di quelle consentite dall'art. 606 cod. proc. pen..

3. L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268405).

T



3.1. La stessa descrizione della fattispecie criminosa di cui all'art. 610 cod. pen. rende evidente che trattasi di reato di evento che si perfeziona nel momento in cui avviene la costrizione della vittima "a fare, tollerare, omettere" qualche cosa (Sez. 2, n. 4996 del 07/12/1987, dep 1988, Anglisani, Rv. 178208).

Nel caso in cui l'evento non si realizzi, si permane nella sfera del delitto tentato, per la cui configurabilità non è necessario che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, ancorché improduttiva del risultato perseguito, ma è sufficiente che essa sia idonea ad incutere timore e sia diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente (tra le ultime Sez. 5, n. 34124 del 06/05/2019, C., Rv. 276903).

L'art. 610 cod. pen. concerne un reato istantaneo (Sez. 5, n. 3403 del 17/12/2003, dep. 2004, Agati, Rv. 228063), che può esaurirsi in un unico evento ovvero connotarsi come reato a consumazione prolungata laddove dalla violenza o minaccia conseguano susseguenti condotte coartate ai danni della medesima persona offesa.

La pluralità delle condotte di coercizione dà luogo ad altrettanti reati, sempre configurabili, peraltro, in presenza di una pluralità di vittime.

3.2. Deriva che è errato l'assunto giuridico da cui muove la sentenza impugnata laddove afferma che va escluso il tentativo poiché il reato di violenza privata *«si consuma nel momento in cui viene posta in essere la violenza ovvero la minaccia, a nulla rilevando che la condotta (richiesta dall'autore del reato) venga poi effettivamente posta in essere»* (pag. 28).

3.3. Rispetto a quanto sostenuto in ricorso, va chiarito che il reato in rassegna si consuma nei termini sopra chiariti (in rapporto all'ipotesi tentata o consumata) a nulla rilevando, invece, l'accertamento dell'infrazione, che è situazione estranea alla fattispecie tipica.

4. Sotto l'aspetto della ricostruzione delle condotte delittuose ascritte all'imputato si rinvencono poi ulteriori errori.

4.1. Il Tribunale aveva condannato l'imputato per il *"reato a lui ascritto"*, dunque per il delitto di violenza privata continuato commesso ai danni delle parti civili La Rocca Michele, Fabloni Stefano, Jeannin Joelle, Cinà Giuseppe, Pampa Adriano, nonché delle persone offese (che si evincono dalla intestazione della sentenza, salvo altre) Mercurio Marco, Limongi Gaetano, Dossi Maria Liliana, Ottelli Zoletti Firmo Giovanna Maria, Bosani Maurizio, Spilotros Michele, Sforza Gennaro, Mancari Giuseppe, Cintoli Antonio e Castelli Francesco Giacomo.

La Corte di appello ha confermato la statuizione sulla responsabilità, senza compiere alcuna espressa delimitazione, tuttavia, nell'occuparsi della



quantificazione della pena, ha citato soltanto il reato commesso ai danni di Cinà Giuseppe (ritenuto più grave) e quelli, uniti in continuazione, ai danni di Limongi Gaetano, Dossi Maria Liliana, La Rocca Michele, Mapelli Corrado, Fabiloni Stefano e Pampa Adriano (pag. 28 sentenza impugnata), senza nulla chiarire né specificare rispetto ai reati commessi in danno degli altri soggetti, dimenticandosi la parte civile Jeannin Joelle e applicando, addirittura, un aumento di pena per il reato ai danni di Mapelli Corrado, mai contestato e sul quale non si rinviene alcuna correlativa statuizione di responsabilità (che, peraltro, sarebbe nulla per violazione dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen.).

4.2. Per altro verso, sotto il profilo del *tempus commissi delicti* (che va determinato ai fini del calcolo della invocata prescrizione), nella sentenza impugnata si rinviene una "afferzata" aderenza all'indicazione del capo di imputazione, prima data "01/01/2012" (cfr. pag. 29, nota 63); decisione che merita censura sia sotto il profilo formale, poiché il tempo di commissione del reato è stato modificato nel corso del dibattimento di primo grado ed esteso fino a ricomprendere fatti anteriori a tale data (cfr. verbale ud. 9 giugno 2016) sia sotto il profilo sostanziale, giacché, all'interno dell'arco temporale delimitato da una "contestazione chiusa", spetta al giudice individuare la data di effettiva consumazione dei reati al fine di verificare, per ciascuna condotta, l'eventuale decorso del termine prescrizionale.

5. La Corte distrettuale ha sostanzialmente rinunciato ad individuare l'effettivo momento consumativo delle singole condotte (tentate o consumate), individuazione che presuppone accertamenti di fatto che non si rinvergono neppure nella sentenza di primo grado e che esulano dalle competenze del giudice di legittimità, essendo necessario un complessivo esame di tutti i dati emergenti dagli atti e degli eventuali approfondimenti istruttori che si rivelassero necessari per completare la piattaforma cognitiva funzionale ad assumere, anche indirettamente, una conclusione sul punto.

Pertanto si impone la necessità di un annullamento con rinvio per una rivalutazione complessiva delle condotte, che solo il giudice di merito può compiere, in modo da:

- distinguere ciascuna condotta delittuosa, individuando specificamente le persone offese;
- stabilire, per ciascun episodio, se il reato si sia arrestato alla fase del tentativo o sia giunto a consumazione;
- fissare la data di commissione di ciascun reato tentato o consumato;
- procedere al calcolo del termine di prescrizione.



**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso il 29/10/2020.